



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01816 DEI SENATORI MAIORINO E PIRRO (res. 271 del 11 febbraio 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli onorevoli interroganti, traendo spunto dal caso della nota pronuncia con cui la Corte di Assise di Modena ha recentemente condannato Salvatore Montefusco alla pena di 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie e della figlia di lei, pena così determinata in conseguenza del riconoscimento in favore dell'omicida delle attenuanti generiche, hanno sollecitato l'adozione di iniziative atte a garantire che *“le sentenze nei casi di femminicidio riflettano la gravità del crimine e contribuiscano a rafforzare la percezione di giustizia e sicurezza per le donne”*.

Hanno espresso, altresì, l'auspicio ad un'implementazione, anche nell'ambito della formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, dei *“corsi volti a sensibilizzare ulteriormente i magistrati sul tema della violenza di genere, affinché le decisioni giudiziarie siano sempre in linea con l'obiettivo di combattere efficacemente i femminicidi e di promuovere una cultura di tolleranza zero verso la violenza contro le donne”*.

Al fine di fornire puntuale riscontro all'interrogazione in oggetto, la competente articolazione del Ministero è stata prontamente incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso menzionato nell'atto.

E' stata, dunque, acquisita la relazione predisposta dal Presidente della Corte di Assise di Modena che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“Il 9.10.2024 è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Modena, sentenza di condanna a carico di Salvatore Montefusco. In data 9.1.2025, entro i termini di legge, è stata depositata la relativa motivazione, che consta di 213 pagine ed è allegata alla presente nota, affinché venga trasmessa al Ministero richiedente. Il Montefusco è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione nonché alle pene accessorie di legge. Lo stesso è stato ritenuto responsabile dei delitti di omicidio aggravato:

- 1. dall'essere una delle vittime legata al predetto da rapporto di coniugio;*
- 2. in quanto il delitto veniva commesso in presenza del minore Salvatore Montefusco Junior, figlio dell'imputato e di una delle vittime, all'epoca diciassettenne;*
- 3. ulteriormente aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p. per l'assorbimento del delitto di maltrattamenti in famiglia nel reato complesso circostanziato di omicidio ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p., in quanto integrato in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p.*

L'istruttoria, consistita nella escussione di 41 persone nella veste di testimoni e consulenti tecnici, ha permesso di accertare la ricorrenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., come integrato in condizione di reciprocità sia dall'imputato Montefusco che da entrambe le vittime signore Renata Gabriela Trandafir e Renata Alexandra Trandafir. Si riporta un passo della motivazione avente ad oggetto l'accertata ricorrenza dei maltrattamenti reciproci: “Tali possono considerarsi tutti quegli abituali dispetti che le due donne infliggevano al Montefusco impedendogli di dormire nel proprio letto; di utilizzare i bagni della propria

abitazione; di prendere un caffè; di muoversi liberamente nella propria casa le cui camere venivano chiuse a chiave; e persino di orinare nel water; di essere costantemente ripreso con le videocamere dei telefoni cellulare; di essere usualmente minacciato e invitato a lasciare la propria abitazione; di essere aggredito anche fisicamente riportandone le lesioni refertate come in atti, di essere infine sottoposto a continue e reiterate denunce ed all'intervento ormai abituale dei CC presso l'abitazione. Per l'altro verso, il Montefusco, ugualmente agiva condotte nel loro insieme da ritenersi maltrattanti della moglie e della di lei figlia conviventi, spiandone i movimenti attraverso l'attività di un investigatore privato e l'apposizione di un Gps sull'autovettura di Gabriela Trandafir; a volte minacciandole con formule generiche; negando, negli ultimi mesi prima della tragedia, il proprio apporto economico per soddisfare le esigenze esistenziali delle due donne che, per tale motivo, avevano intrapreso, entrambe, sia pur precarie attività lavorative. Tutte le predette condotte agite reciprocamente da ciascuna parte in danno dell'altra, sono state obiettivamente lesive della integrità fisica del Montefusco e della sfera morale di tutti e tre soggetti; hanno indubitabilmente reso oltremodo dolorose per tutti gli abitanti della villa della Casona, le relazioni familiari; attraverso l'offesa del decoro e della dignità delle rispettive persone, hanno determinato quelle sofferenze morali e quello stato di soggezione reciproca e di completo svilimento ben descritti da tutte le testimonianze in atti. ” Risulta altresì dagli atti che, a differenza delle due persone offese che non avevano mai denunciato di aver subito dall'imputato alcuna violenza fisica, il Montefusco era stato due volte aggredito dalle predette riportando lesioni personali refertate con attestazioni dei sanitari del pronto soccorso, ritualmente versate in atti, la cui integrazione veniva confermata dai testi escussi sul punto. Nella ipotesi di accertata reciprocità dei maltrattamenti, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare, nel recente passato, come il reato ex art. 572 c.p. non ricorresse qualora le violenze, le offese e le umiliazioni fossero state reciproche, con un grado di gravità e

intensità equivalenti (Cass. sez.6, n. 4935 del 23/1/2019, Rv. 274617). Ciò, in quanto violenze, offese, umiliazioni reciproche osterebbero a ritenere configurabile un regime di vita persecutorio e umiliante per la persona che viene coinvolta in tale tipo di rapporto. La Corte di Assise, tuttavia, ha aderito al più recente e condivisibile arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, foriero di conseguenze deteriori per l'imputato avendone comportato la condanna per il predetto titolo, che, escludendo la fondatezza della dianzi esposta esegesi, riteneva configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso, analogo a quello che oggi ci occupa, in cui le condotte violente e vessatorie fossero poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, evidenziando come la norma incriminatrice non preveda il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti reciprocamente poste in essere. (Cassazione penale sez. III n. 12026 del 24/01/2020). E, per l'effetto, la Corte di Assise ha ritenuto il Montefusco responsabile, oltre che del duplice omicidio aggravato, altresì dei maltrattamenti nei confronti delle due parti offese, se pure integrati attraverso una sola quota parte delle vessazioni psichiche allo stesso addebitate al capo d) della epigrafe, e cioè quelle in effetti accertate. La Corte di Assise, indi, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 38402/2021 e ribadito con la sentenza 24/10/2023, n. 10592, ha riconosciuto nel caso di specie, la ricorrenza della aggravante speciale del delitto di omicidio volontario, ex art. 576 comma 1, n. 5 c.p., che comporta la pena dell'ergastolo (introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38 che prevede l'attribuzione di autonoma rilevanza penale alle condotte maltrattanti, persecutorie, sessualmente abusanti, al fine di sanzionare in guisa maggiorata, l'omicidio che spesso ne costituisce il drammatico esito finale. Sono state escluse le aggravanti della premeditazione, quella dei motivi abietti e futili e quella di aver adoperato sevizie in quanto la Corte di Assise ha ritenuto non ricorrenti i

presupposti di legge per il loro riconoscimento. La Corte di Assise ha poi ritenuto di concedere all'imputato le attenuanti c.d. generiche ex art. 62 bis c.p. attribuendo alle stesse pari valenza rispetto alle residue aggravanti contestate. Le attenuanti generiche sono state riconosciute in virtù della sostanziale incensuratezza del prevenuto, che riporta sul casellario giudiziale di pertinenza una condanna per fatti di bancarotta integrati nell'anno 2016; per la confessione; per il buon contegno processuale; nonché per la peculiare situazione familiare, caratterizzata da maltrattamenti reciproci, nel cui contesto anche l'imputato è stato vessato e umiliato, come ben hanno rappresentato le prove raccolte in dibattimento, tra le quali si segnalano le dichiarazioni rese dall'unico testimone diretto e oculare degli accadimenti avvenuti tra le mura domestiche. Per l'effetto, il prevenuto è stato condannato alla pena di anni 41 di reclusione, ridotta ex lege ad anni 30 ex art. 78 comma 1 n.1 c.p., che prevede come nel caso di concorso di reati, la pena da applicare non possa comunque eccedere i trenta anni di reclusione. La Corte di Assise ha ritenuto equa e congrua la pena di 30 anni di reclusione irrogata al Montefusco anche in considerazione della età anagrafica del predetto, di anni 71. L'inciso relativo alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti anche "in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato", è stato decontestualizzato dagli organi di stampa dalla complessiva struttura motivazionale, con l'esito di tradirne il reale significato che pure si evince in modo evidente dalla narrazione del paragrafo in cui esso risulta inserito. La predetta espressione indica che, a seguito dell'espletamento della intera istruttoria dibattimentale e segnatamente all'esito della escussione dei testi adottati, è emerso in modo "intellegibile" alla ragione umana, il contesto di disagio e sofferenza nel quale è maturato il proposito omicida, elemento che, pur ovviamente non costituendo in alcun modo neanche una parvenza di giustificazione dell'azione delittuosa, necessitava di essere considerato in punto di determinazione e di graduazione della pena. Tale contesto, come già indicato, si è concretizzato in tutta

quella serie di condotte unilaterali e reciproche che, susseguitesì nel tempo e cumulativamente considerate, se pure non abbiano integrato la provocazione per il lampante difetto di proporzionalità tra offesa e difesa, hanno costituito un significativo fattore di determinazione della condotta criminosa integrata dall'imputato. La Corte Costituzionale, con la sentenza in data 30.10.2023 n. 197 pure citata nel corpo della motivazione Montefusco in correlazione con l'inciso soggetto a censura, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen., in tal senso argomentando: "Non l'intensità della spinta psicologica è infatti decisiva ai fini del giudizio di minore colpevolezza, ma la valutazione in termini di umana comprensibilità delle ragioni che spingono il soggetto ad agire, seppure in maniera contraria alla legge penale". Il predetto inciso utilizzato dalla Corte Costituzionale, lungi dall'intendersi quale espressione di una inclinazione del giudice a giustificare l'azione delittuosa, meramente descrive la possibilità per la ragione umana di "intelligere" i motivi e i meccanismi che abbiano condotto l'imputato a delinquere in ogni singolo caso di specie esaminato a fini processuali. Motivi e meccanismi su cui il giudice ha l'obbligo di indagare, onde appurarli e vagliarli al fine sia dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento, che della corretta applicazione dell'art. 133 c.p. che afferma come, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, si debba tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziali e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condanna contemporanea e susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Intendendosi per motivi a delinquere, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, quelle cause psichiche, quei meccanismi

psicologici, quelle ragioni, quelle spinte, quegli stimoli, in altri termini, quegli impulsi che hanno indotto, nei singoli casi di specie, i soggetti imputati, a delinquere”.

Da tale relazione si evince dunque che, fermo l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il duplice femminicidio di Renata Gabriela Trandafir e Renata Alexandra Trandafir, il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato motivato in ragione, oltre che dell'incensuratezza del Montefusco e del suo contegno processuale, anche della *“peculiare situazione familiare, caratterizzata da maltrattamenti reciproci, nel cui contesto anche l'imputato è stato vessato e umiliato”.*

Ciò detto, trattandosi di vicenda ancora *sub judice* il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria procedente impedisce di entrare *funditus* nel merito della decisione.

Venendo, ora, ai quesiti specifici posti dagli interroganti, va *in primis* rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto all'odioso fenomeno della violenza contro le donne, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, nella consapevolezza che l'adequatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione.

Ma la più significativa è proprio quella annunciata all'esito del Consiglio dei Ministri del 7 marzo u.s., in occasione del quale è stato varato il testo di un disegno di legge che rappresenta un passo avanti epocale nella lotta a tale gravissima forma di violenza.

Da anni ormai in Italia il tema del femminicidio è sotto la lente d'ingrandimento. Secondo i numeri dell'“Osservatorio nazionale femminicidi-lesbicidi-transicidi“, solo nel 2024 sono state 114 le donne a perdere la vita, di cui 97 sono casi di omicidio. La terrificante media di circa 1 donna uccisa ogni 3 giorni non fa che confermare quanto questa piaga sia, purtroppo, all'ordine del giorno e, spesso, alla luce del giorno.

Ebbene, il ddl varato dal Governo introdurrà finalmente nel codice penale la fattispecie autonoma del femminicidio.

L'aver costruito una fattispecie autonoma è una manifestazione potente di attenzione e, da un punto di vista dogmatico prima ancora che etico e sociale, costituisce una grande svolta. Sono stati poi previsti degli aumenti di pena per i delitti rientranti nel novero dei reati cd. da "Codice rosso", con la chiara finalità di rendere più difficile un trattamento di indulgenza verso chi commette questi gravi crimini. Ampio spazio nel processo è stato inoltre riconosciuto alle vittime o ai loro familiari, se decedute. In particolare, verrà introdotto l'obbligo da parte del pubblico ministero di ascoltare direttamente la vittima o i parenti della vittima, senza poter delegare alla polizia giudiziaria.

L'obbligo di audizione, infatti, responsabilizzerà di più la magistratura verso una forma di aggressione alla donna che, in questo caso, merita l'intervento diretto dell'autorità requirente. L'obbligo di sentire la vittima scatterà anche nel caso in cui l'indagato o l'imputato chieda il patteggiamento; il parere non sarà vincolante, ma imporrà al giudice una particolare motivazione nel momento in cui dovesse disattenderlo. L'audizione della vittima sarà obbligatoria anche nel caso di attenuazione di misure nei confronti del detenuto, della sua liberazione e in ogni ipotesi di modifica del trattamento penitenziario.

Un importante segnale di attenzione è poi rappresentato dalla previsione dell'introduzione di un obbligo di formazione specifico per i magistrati assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

E' infatti ormai unanimemente riconosciuto che per combattere questa piaga occorre intervenire a più livelli e così sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile.

Occorre agire, dunque, sulla formazione degli operatori di tutte le Istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario. Il principio del giusto processo,

sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria.

E' per questa ragione che nel definire tale obbligo di formazione si è posto l'accento sulla *“promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica”*.

In tale contesto si inserisce, infine, anche l'azione dell'“Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica”, istituito nell'ottobre 2022 con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente.

L'Osservatorio, attraverso i suoi sette sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede.

Diverse sono, peraltro, le professionalità coinvolte perché ognuna ritenuta in grado di offrire un proprio peculiare punto di vista nell'affrontare un tema così complesso.

Varie sono, conseguentemente, le iniziative assunte e di tutte sono evidenti le forti ricadute, anche sul piano della formazione degli operatori.

L'auspicio è che un corpo magistratuale adeguatamente formato e preparato sia in grado di farsi interprete di una società matura, che ripugna un simile fenomeno e

riconosce il supremo valore del rispetto della dignità delle vittime e della tutela dei loro diritti.

Dirompente sarà poi l'effetto connesso all'introduzione del delitto di femminicidio. Finora si discuteva della possibilità di configurare questa forma di reato come una circostanza aggravante dell'omicidio. Adesso la configurazione di una fattispecie autonoma consentirà di ritenere superate una serie di problematiche tecniche che riguardano i bilanciamenti tra attenuanti e aggravanti, con conseguente irrogazione di una pena in grado di fare davvero giustizia, con auspicati effetti non solo repressivi ma anche general-preventivi.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)